

TI_GERICHTE 52.2020.488 vom 9. September 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-09-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.488

FR: TI_GERICHTE 52.2020.488 du 9 septembre 2020

IT: TI_GERICHTE 52.2020.488 del 9 settembre 2020

Regeste

Criteri di calcolo per borse di studio - genitori divorziati che vivono nella stessa casa

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 3 della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LAsT; RL 431.100). La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmM), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM).

E. 2

Il Cantone favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria nonché il perfezionamento e la riqualifica professionali tramite gli aiuti allo studio (art. 1 cpv. 1 LAsT), tra cui i sostegni allo studio (art. 1 cpv. 2 LAsT). Essi, soggiunge il cpv. 2, contemplano i sostegni allo studio, i sostegni della formazione professionale ed altri aiuti alle condizioni particolari previste dalla legge. Gli aiuti allo studio sono concessi quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori, del coniuge o partner registrato, del partner convivente, così come prestazioni provenienti da terzi, è insufficiente (art. 1 cpv. 3 LAsT). I sostegni allo studio sono costituiti dalle borse di studio e dai prestiti di studio per formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole ticinesi di grado secondario II e in istituti di grado terziario. La borsa è la prestazione principale e il prestito quella secondaria (art. 2 cpv. 1 LAsT). È borsa di studio ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAsT il contributo che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio dopo l'obbligo scolastico. È prestito di studio giusta l'art. 2 cpv. 3 LAsT l'aiuto finanziario da rimborsare che può essere concesso in aggiunta ad una borsa di studio o in sua sostituzione, di regola solo per gli studi di grado terziario. Gli art. 6-12 LAsT disciplinano i criteri di calcolo degli aiuti allo studio. Il reddito disponibile di riferimento è utilizzato quale parametro per la concessione di aiuti allo studio ed è calcolato sull'unità di riferimento, composta dal richiedente, dai suoi genitori e dai suoi fratelli o sorelle che sono ancora in prima formazione (art. 9 cpv. 1 LAsT). Giusta l'art. 9 cpv. 2 LAsT e art. 6 cpv. 1 del regolamento della legge sugli aiuti allo studio del 15 aprile 2015 (RLAsT, RL 431.110), esso è composto dal reddito lordo (tutti i redditi secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994; LT, RL 640.100) e da 1/15 della sostanza netta secondo la LT, meno le seguenti voci: - premio medio di riferimento dell'assicurazione malattia al netto della riduzione dei premi; - contributi sociali obbligatori secondo la LT; - pensioni alimentari pagate secondo la LT; - spese professionali per salariati secondo la LT, per un massimo di fr. 4'000.- annuali per unità di riferimento; -

spese per interessi passivi privati ed aziendali secondo la LT, per un massimo di fr. 3'000.- annuali per unità di riferimento. Determinante è l'ultima tassazione annuale emanata al momento dell'inoltro della richiesta di aiuto allo studio, purché risalga al massimo ai tre anni precedenti l'anno scolastico inerente alla richiesta, oppure i redditi tassati alla fonte (art. 6 cpv. 3 RLASSt). Dal reddito disponibile di riferimento viene dedotto il fabbisogno di ogni membro di riferimento che vive nell'abitazione familiare, ovvero: - il minimo vitale definito dalle direttive DSS; - il supplemento d'integrazione; - la spesa per l'alloggio (art. 8 cpv. 1 LASSt). Dall'ammontare risultante, il Consiglio di Stato decide annualmente con decreto esecutivo la quota considerata quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli (art. 8 cpv. 2 LASSt). Per l'anno scolastico 2019/2020 essa è definita secondo i seguenti parametri progressivi: a) il 30% sui primi fr. 30'000.-; b) il 50% sui successivi fr. 50'000.-; c) il 70% sul rimanente (cfr. decreto esecutivo del 13 febbraio 2019 sulle basi di calcolo 2019/2020 della legge sugli aiuti allo studio; BU 2019, 45). Nel caso di genitori divorziati, separati o mai stati sposati appartenenti a due economie domestiche, la quota di cui all'art. 8 cpv. 2 LASSt che il genitore che non vive con il richiedente può destinare a quest'ultimo corrisponde: - al 70% per il genitore che vive in modo indipendente senza il legame di una nuova unione matrimoniale; - al 50% per il genitore risposato; - al 20% per il genitore che ha figli dal secondo matrimonio; il restante 80% è destinato ai figli nati dalla nuova unione (art. 5 cpv. 2 RLASSt). L'aiuto allo studio corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e la quota di partecipazione personale, dei genitori, dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente, ritenuto un massimo annuo di fr. 20'000.- (art. 6 cpv. 1 LASSt).

E. 3.1

Come accennato in narrativa, l'insorgente contesta il calcolo effettuato dall'autorità per stabilire l'importo della borsa di studio. Anche in questa sede sostiene che il fatto che i suoi genitori, sebbene divorziati dal 2017, continuino per circostanze particolari (tra cui le difficoltà di vendita dell'abitazione familiare) a condividere il medesimo domicilio civile non sarebbe un motivo valido per non tenere conto ai fini del calcolo dell'aiuto allo studio dell'esistenza di due economie domestiche distinte. Precisa infatti che a seguito del divorzio la famiglia non è più unita. Il padre di fatto vivrebbe altrove per la maggior parte del tempo (presso una seconda casa in montagna, presso la nuova compagna, presso l'abitazione o una casa di vacanza della nonna della richiedente) e, anche quando presente nella casa di _____, egli utilizza unicamente alcuni locali in parte separati dal resto dell'abitazione. Atteso dunque come di fatto gli ex coniugi affrontino separatamente le spese usuali, occorre considerare che si è in presenza di due distinte economie domestiche. D'altronde l'insorgente sottolinea che ai fini del calcolo della quota di partecipazione della famiglia l'art. 5 cpv. 2 RLASSt prevede una regolamentazione specifica per i casi di genitori divorziati, genitori sposati ma separati e genitori mai sposati appartenenti a due economie domestiche, senza far alcun riferimento al criterio del domicilio civile. Contesta quindi che le entrate dei genitori vengano sommate, ciò che falserebbe il calcolo dell'aiuto allo studio a cui ha diritto.

E. 3.2

Preliminarmente si rileva che non è contestato che l'anno di riferimento per il calcolo degli aiuti allo studio sia il 2017 e ciò nonostante il decreto esecutivo sulle basi di calcolo 2019/2020 del 13 febbraio 2019 indichi il 2016 quale anno determinante. Detto ciò, va anzitutto considerato che anche in caso di genitori divorziati, entrambi devono provvedere

al mantenimento del figlio in formazione; il calcolo di quanto ognuno di essi dovrà dare quale contributo al figlio per la sua formazione è basato sulle entrate della tassazione fiscale tenendo conto delle due unità di riferimento con i relativi costi (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6955 del 25 giugno 2014 sulla LAST, in RVGC 2014/2015, vol. 6, p. 34-46). Nel caso specifico la questione litigiosa verte dunque sul fatto di sapere, non tanto se le entrate dei genitori vadano sommate, quanto piuttosto se per entrambi, separatamente, vadano applicate le deduzioni previste per ogni unità di riferimento (art. 8 cpv. 1 LASt), rispettivamente se ci si trovi in specie confrontati con una o due economie domestiche. Ora, al fine del calcolo della quota di partecipazione della famiglia l'art. 5 cpv. 2 RLASSt, riprendendo il testo dell'art. 8 cpv. 3 LASt, parla di genitore che non vive con il richiedente, con il che si deve considerare che le tre casistiche disciplinate da questo disposto (vale a dire: genitori divorziati, separati o mai sposati) si contraddistinguono tutte per l'esistenza di due economie domestiche distinte, ciò che di conseguenza giustifica la deduzione di maggiori costi. Decisivo pertanto ai sensi della LASt non è lo stato civile dei genitori del richiedente ma l'esistenza di più nuclei familiari, ognuno con le sue esigenze di sostentamento. In questo senso, seppur le norme applicabili non facciano esplicito riferimento al concetto di domicilio civile, appare evidente come lo stesso torni applicabile, quantomeno a livello di indizio, per stabilire se vi sia o meno una comunione domestica. Nel caso concreto la stessa ricorrente riconosce che il motivo principale per cui i genitori condividono il medesimo domicilio è da ricondurre prevalentemente al fatto che essi non sono ancora riusciti a vendere l'abitazione di famiglia, ritenuto come l'attuale situazione reddituale non permetterebbe loro di prendere in affitto case separate (cfr. ricorso del 10 gennaio 2020 al Consiglio di Stato, pag. 5). Precisa poi che quando il padre non si trova a _____, egli soggiorna presso una casa di montagna di sua proprietà a _____ (utilizzabile solo un certo periodo dell'anno e dunque un'abitazione secondaria), presso la nonna o la casa di vacanza di quest'ultima o ancora presso la nuova compagna. Nemmeno la ricorrente pretende dunque che, al di là della casa di vacanza (di cui è proprietario dal 1997, cfr. doc. 4 allegato al ricorso al Consiglio di Stato), il padre abbia a suo carico spese per un altro alloggio proprio. Analogo discorso vale anche per la questione del calcolo del minimo vitale (stabilito secondo le direttive del Dipartimento della sanità e della socialità riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2019; BU 2018, 478) nel caso di specie riferito ad un'unità di riferimento composta da due persone (i costi relativi alla ricorrente, che vive fuori Cantone, essendo conteggiati nei costi di formazione), atteso come una parte non irrilevante delle spese per il fabbisogno di mantenimento sia affrontata in comune (ad esempio consumi energetici, telecomunicazioni, internet, pulizia e cura dell'abitazione, tassa sui rifiuti ecc...), visto che i genitori condividono il medesimo luogo d'abitazione. La convenzione 30 agosto 2017 sulle conseguenze accessorie al divorzio (doc. 7 allegato al ricorso al Consiglio di Stato) attesta poi che gli ex coniugi sono d'accordo di continuare entrambi ad usufruire dell'ex abitazione coniugale, vivendo in modo separato sotto lo stesso tetto, e di ospitarvi i figli, di suddividersi in principio in ragione di metà ciascuno oneri, spese accessorie e ammortamenti del debito ipotecario, così come di provvedere ognuno per sé al proprio sostentamento ma di fare fronte insieme, secondo capacità, al mantenimento dei figli. Orbene, seppure appaia verosimile che alcune spese vengano affrontate separatamente, bisogna considerare che in base a questo accordo i genitori della ricorrente continuano a farsi carico congiuntamente della maggior parte degli oneri che incombono loro, e ciò vale in particolare per le spese connesse alla gestione della loro abitazione. D'altra parte per il calcolo degli aiuti allo studio, le spese che devono essere

prese in considerazione per il calcolo della quota di partecipazione della famiglia sono fissate secondo dei forfait standard differenziati unicamente in funzione della composizione dell'unità di riferimento, con il che è del tutto normale che vi siano delle differenze tra i costi reali che le famiglie devono sopportare e quanto viene invece computato dall'autorità per la determinazione del contributo finanziario qui in discussione. Tale schematizzazione tuttavia risulta ammissibile in quanto volta a garantire quanto più possibile la parità di trattamento tra i richiedenti e in ragione di una semplificazione del sistema di fissazione del sussidio. Ne consegue pertanto che nel caso concreto la decisione dell'autorità di considerare, al fine del calcolo in parola, l'esistenza di un'unica economia domestica di riferimento si rivela conforme al diritto applicabile .

E. 4.1

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

E. 4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.